

Azione disciplinare – Prescrizione – *ius superveniens* più favorevole all'incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l'individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campi), sentenza n. 202 del 22 novembre 2021

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “*jus superveniens*”, ove più favorevole all'incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campi), sentenza n. 202 del 22 novembre 2021